REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

giunta regionale

Delibera n° 780

Estratto del processo verbale della seduta del

27 maggio 2022

oggetto:

LR 66/1978, ART 1, COMMA 2. RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETA' INSIEL SPA.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*	*presente*	
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*	
Sergio Emidio BINI	*Assessore*		*assente*
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*	
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*	
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*	
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*		*assente*
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*		*assente*

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 1 della Legge regionale 12 giugno 1978, n. 66, relativa alla partecipazione azionaria della Regione Friuli Venezia Giulia alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia S.p.A., INSIEL SpA;

Visto l'articolo 21, comma 1, lett. b), della Legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante *"Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali"*, che conferma la partecipazione della Regione nella Insiel S.p.A.;

Visto l'articolo 5 della Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante *"Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia"*, ai sensi del quale la Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel S.p.A. quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) nonché ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche);

Dato atto che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è titolare dell'intero capitale sociale della Insiel S.p.A., società *in house* della Regione*;*

Atteso che il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato il 28 giugno 2019, giungerà, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, alla naturale scadenza del suo mandato;

Atteso che la Società ha provveduto a convocare, in data 31/05/2022, nota prot. FIN-GEN-2022-0004071-A del 11/04/2022, l'assemblea ordinaria che ascrive, tra i punti all'ordine del giorno, anche la ricostituzione dell'organo amministrativo;

Dato atto che, con riguardo a Insiel S.p.A., la Regione provvede a nomine dirette ai sensi dell'articolo 2449 citato;

Visto l'articolo 11, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, ai sensi del quale l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;

Atteso che lo Statuto della Insiel SpA, articolo 15, stabilisce che la società << *[sia] amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti [. . .]>>;*

Ritenuto quindi opportuno disporre, in ottemperanza alle indicazioni del TUSP, che la società sia amministrata da un organo monocratico rappresentato da un amministratore unico;

Atteso che, ai sensi dell'articolo15 dello Statuto, gli atti di nomina così come disposti dal socio Regione sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della Società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca;

Ritenuto quindi che l'atto di nomina effettuato in sede di assemblea, in conformità a quanto indicato dalla presente deliberazione, sia comunicato alla Società nella medesima sede;

Visto l'articolo 2383 codice civile e l'articolo15, comma 4, dello Statuto, ai sensi dei quali gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Atteso che, in ottemperanza all'articolo 15 dello Statuto, l'amministratore unico che sarà nominato nell'assemblea del 31/05/2022, rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2024;

Visto il TU 175/2016 citato, in particolare l'articolo 11, comma 8, ai sensi del quale << *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti* >>;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e*

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto l'art 15 dello Statuto vigente della Società secondo cui << *Gli Amministratori sono nominati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120, volti a garantire l'equilibrio tra i generi.* >>;

Visto il divieto di cumulo degli incarichi di cui all'articolo 13 della LR 10/2012 secondo cui << *Nessuno può essere componente di più di un organo esecutivo di società partecipate dalla Regione. Nessuno, altresì, può essere componente di più di un organo di controllo di società partecipate dalla Regione. Nessuno infine può essere contemporaneamente componente di un organo esecutivo di una società partecipata dalla Regione e di un organo di controllo di altra società partecipata dalla Regione. [...]* >>;

Richiamato il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza, salva la rinuncia al compenso, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 recante "*Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*";

Viste le disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Richiamata l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e cause ostative alla nomina di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante "*Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici*";

Visto l'articolo 15, del citato Statuto, secondo cui << *Ai fini della nomina, gli Amministratori devono [...] possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.* >>;

Richiamato l'art.1 della citata LR 66/78 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico;

Richiamato l'art 3, comma 2, della LR 10/2012, secondo cui << *[...] il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione [...]* >>;

Vista altresì la deliberazione della giunta regionale n. 409 del 13 marzo 2017, come integrata dalla deliberazione n. 917 del 7 giugno 2019, ed in particolare l'allegato alla stessa deliberazione, avente ad oggetto: "*Esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia*" che, all'articolo 2, comma 1, attribuisce al Presidente della Regione o alla Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, il potere di nomina e di revoca degli amministratori e dei sindaci delle società *in house*, stabilendone il relativo compenso;

Preso atto della deliberazione di generalità n. 583 del 22/04/2022 con cui la Giunta, su indicazione del Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alle finanze e con l'Assessore regionale al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, ha proposto la designazione alla carica di amministratore unico di Diego Antonini, il cui percorso formativo e professionale e la cui competenza ed esperienza, acquisita anche nella veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, appaiono appropriate tenuto conto della complessità strutturale e gestionale della Società di cui trattasi che richiedono peculiari capacità manageriali e di amministrazione;

Atteso che il candidato amministratore unico ha presentato il *curriculum vitae* e la documentazione prescritta;

Preso atto che, ai fini della presentazione della candidatura dell'amministratore unico, ai sensi dell'articolo 3 della LR 75/78, trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del

Consiglio regionale;

Atteso che sulla designazione di Diego Antonini la Giunta per le nomine del Consiglio regionale si è favorevolmente espressa nella seduta tenutasi in data 17/05/2022, come da nota prot. 2760 del 17/05/2022;

Visto l'articolo 19 dello Statuto societario, il quale prevede che l'assemblea assegni agli amministratori il compenso, nel rispetto della normativa statale e regionale, nonché dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti;

Visto, l'articolo 2 dell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 917/2019, ai sensi del quale la Giunta regionale provvede, tra l'altro, a stabilire il compenso degli amministratori delle società *in house* mentre la direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura l'istruttoria degli atti relativi;

Visto l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, recante "*Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003*", secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione che ammonta ad euro 150.360,00 lordi annui;

Visto l'articolo 11, comma 6, del TU 175/2016, il quale, stabilisce che, << *con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...]* >>, ancora non emanato, << *[...] per le società a controllo pubblico [saranno] definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia [sarà] determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società [dovranno] fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto [...]* >>;

Visto il citato articolo 11, comma 7, del TU 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al succitato comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui << *il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013* >>;

Atteso che, dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, risulta un costo per l'organo amministrativo, sostenuto dalla Società, pari ed euro 127.000,00 e che l'80% di tale importo è pari a euro 101.600,00 e che tale deve considerarsi il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'incarico;

Ritenuto pertanto di riconoscere all'amministratore unico un compenso pari a euro 101.600,00 da intendersi quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

Ritenuto, quindi, di riconoscere al delegato a partecipare all'assemblea ordinaria l'autorizzazione ad esprimere voto favorevole al rinnovo dell'organo amministrativo, a designare quale organo amministrativo della società un amministratore unico, a determinare la remunerazione a questo spettante in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che si rendessero necessarie per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Su proposta dell'Assessore alle finanze,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per tutte le motivazioni illustrate in premessa, di disporre che la Insiel SpA sia amministrata da un organo monocratico rappresentato da un amministratore unico;
2. di designare alla carica di amministratore unico, Diego Antonini, il cui percorso formativo e professionale e la cui competenza ed esperienza appaiono appropriate tenuto conto della complessità strutturale e gestionale della Società di cui trattasi;
3. di stabilire che la carica di amministratore unico sarà rivestita per periodo non superiore a tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31/12/2024;
4. di attribuire all'amministratore unico un compenso pari a euro 101.600,00 da intendersi quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'incarico;
5. di indicare che l'atto di nomina sia comunicato in sede di assemblea secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione;
6. di riconoscere al delegato a partecipare all'assemblea ordinaria l'autorizzazione ad esprimere voto favorevole al rinnovo dell'organo amministrativo, a designare quale organo amministrativo della società un amministratore unico, a determinare la remunerazione a questo spettante in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che si rendessero necessarie per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE